|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 94 del 17/11/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc151136255)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc151136256)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc151136257)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc151136258)

[Modifiche al programma gare del 19/11/2023 2](#_Toc151136259)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc151136260)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 4](#_Toc151136261)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 25 DEL 17.11.2023**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 29-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente per oggetto:

***“Contratti di lavoro nello sport – Circolari 2023 – n. 2 del 25 ottobre dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 88 del 30 ottobre e nota 4012 dell’INPS del 14 novembre 2023”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lòavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5

Vista la documentazione deposititata a mezzo PEC al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matricola** | **Società** |
| 4155482 | BALDELLI MATTEO | 27.12.1988 | 700.073 | SENIGALLIA CALCIO |
| 4732078 | BEZHANI EDINJO | 05.08.1994 | 80.699 | A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI |
| 5634134 | BIANCHETTI NICHOLAS | 24.01.2000 | 954.949 | REAL TELUSIANO A.S.D. |
| 5692269 | COGNIGNI LEONARDOQ | 21.08.2003 | 58.343 | U.S. TRODICA |
| 4245226 | DI RONZA MARCO | 22.09.1989 | 918.934 | A.S.D. CASTELBELLINO C. A 5  |
| 5540277 | RANGO NICOLAS | 16.04.2002 | 32.810 | A.S.D. CASETTE VERDINI |
| 4565131 | SHIBA HENRI | 16.03.1988 | 947.047 | A.S.D. SANGIUSTESE VP |
| 6555734 | VERDESI DAVIDE | 22.09.2002 | 937.908 | U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL |

## Modifiche al programma gare del 19/11/2023

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

Per motivi di ordine pubblico la gara MONTEFANO CALCIO A R.L./S.S. MACERATESE 1922 viene **disputata allo Stadio comunale “Diana” di Osimo.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 90 – RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2023

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 13 novembre 2023 ha pronunciato le seguenti decisioni:

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

DECISIONE N. 11.2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti - Componente

nella riunione del 13 novembre 2023,

a seguito del reclamo n. 11 promosso dalla A.S.D. LORESE CALCIO in data 02/11/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore ANDREA VERDICCHIO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 31/10/2023,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore ANDREA VERDICCHIO in quanto “*Allontanato per aver colpito volontariamente con un pugno un calciatore avversario. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD LORESE, inviando una PEC nella quale ha chiesto la riduzione della squalifica, negando che nell’occasione il proprio calciatore si sia reso protagonista del gesto indicato nel provvedimento.

Nella PEC si indica che la stessa proviene dal Presidente della società, ma è priva di sottoscrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile per la mancanza della sottoscrizione.

In ogni caso la Corte ritiene opportuno rammentare che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il reclamo avrebbe dovuto essere comunque respinto in quanto nel rapporto arbitrale si legge che “*Al 18° del 1° t. espellevo Verdicchio Andrea n. 7 società Lorese poiché colpiva con un pugno il calciatore avversario. “.*

Tale comportamento rientra nella fattispecie della condotta violenta disciplinata dall’art.38 CGS che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate, per cui la punizione irrogata risulta essere congrua.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. LORESE CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 12/2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti - Componente

nella riunione del 13 novembre 2023

a seguito del reclamo n.12 promosso dalla U.S.D. OSIMANA in data 07/11/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 03/11/2023,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla reclamante “*Per aver la propria tifoseria, durante tutto il primo tempo di gioco e gran parte del secondo, intonato cori fascisti inneggianti al duce e di morte nei confronti delle donne ed ebrei. Rivolgevano inoltre all’indirizzo dell’arbitro e del suo assistente espressioni gravemente irriguardose. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la U.S.D. Osimana, chiedendo l’annullamento della sanzione o in via subordinata una sua riduzione, ammettendo che nell’occasione i propri tifosi avrebbero rivolto insulti al guardalinee, ma negando che gli stessi avrebbero messo in atto i comportamenti razzisti loro addebitati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che i comportamenti addebitati ai tifosi della reclamante nel provvedimento del Giudice Sportivo risultano essere stati commessi: ciò è stato riferito sia dall’arbitro che in maniera dettagliata nella segnalazione dall’assistente n. 1.

 La Corte ritiene comunque che la sanzione irrogata vada ridotta all’importo complessivo di euro 600,00 in quanto nella segnalazione dell’assistente è stato dato atto che l’allenatore della Osimana al termine del primo tempo, avvertito del comportamento tenuto dai tifosi, *ha parlato con la tifoseria tentando di placare questo tipo di condotte “.*

In base a ciò, la Corte ritiene applicabile l’attenuante prevista dal punto d) dell’articolo 29 CGS e quindi di poter ridurre ad euro 300,00 la sanzione della ammenda per i comportamenti discriminatori tenuti dalla tifoseria sulla base dei parametri precedentemente applicati in tali fattispecie; altri 300,00 euro di ammenda devono essere applicati per i ripetuti insulti rivolti alla terna arbitrale.

 Quindi la sanzione complessiva va ridimensionata alla somma totale di euro 600,00.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 600,00 (seicento/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 89 – RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2023

Il Tribunale Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 13 novembre 2023, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**Decisione n. 7/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento n. 10088/1159 pfi 22-23** **PM/rn del 16-10- 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione del 13 novembre 2023 a seguito del deferimento n. 10088/1159 pfi 22-23 PM/rn del 16-10-2023 a carico di CLERI LORENZO, CLERI SESTO e della società U.S. FERMIGNANESE ha emesso la seguente decisione.

 **Il deferimento**

Con provvedimento del 16 ottobre 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

**1)** sig. **Lorenzo CLERI**, all’epoca dei fatti presidente della U.S. Fermignanese:

a) della violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Fermignanese - Moie Vallesina del 6 maggio 2023, valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, proferito nei confronti dell’osservatore arbitrale sig. Nicola Andrea Nicoletti, che si trovava sul terreno di gioco per raggiungere la terna arbitrale, le seguenti espressioni: “*ma dove cazzo vai?*”, “*chi sei, chi ti pare di essere?*”, “*non fai come cazzo ti pare*”; nonché per avere afferrato ripetutamente e con forza il braccio destro dell’osservatore arbitrale con l’intento di fermarlo e farlo uscire dal terreno gioco, procurandogli una lieve ecchimosi al braccio attestata dal referto di pronto di soccorso rilasciato dal Punto di primo intervento dell’Ospedale civile di Recanati;

tutto ciò nonostante l’osservatore arbitrale avesse qualificato la propria qualità e giustificato la propria presenza mediante l’esibizione della tessera federale sia al sig. Lorenzo Cleri che al sig. Sesto Cleri;

b) della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, al termine della gara Fermignanese - Moie Vallesina del 6 maggio 2023 valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, consentito e/o comunque non impedito l’ingresso sul terreno di gioco tramite un cancello aperto e non presidiato che collega il recinto di gioco dell’impianto utilizzato dalla U.S. Fermignanese con la tribuna, di alcuni sostenitori della U.S. Fermignanese che, unitamente al sig. Sesto Cleri, dirigente della medesima società, intimavano in modo veemente all’osservatore arbitrale, sig. Nicola Andrea Nicoletti, di uscire dal terreno di gioco; tutto ciò nonostante l’osservatore arbitrale avesse qualificato la propria qualità e giustificato la propria presenza mediante l’esibizione della tessera federale sia al sig. Lorenzo Cleri che al sig. Sesto Cleri;

**2)** il sig. **Sesto CLERI**, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la U.S. Fermignanese:

a) della violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Fermignanese - Moie Vallesina del 6 maggio 2023, valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, proferito nei confronti dell’osservatore arbitrale, sig. Nicola Andrea Nicoletti, che si trovava sul terreno di gioco per raggiungere la terna arbitrale, le seguenti espressioni: “*tu non puoi entrare*” e “*ma chi ti pare di essere*”; tutto ciò nonostante l’osservatore arbitrale avesse qualificato la propria qualità e giustificato la propria presenza mediante l’esibizione della tessera federale sia al sig. Lorenzo Cleri che al sig. Sesto Cleri;

b) della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, al termine della gara Fermignanese - Moie Vallesina del 6 maggio 2023, valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, consentito e/o comunque non impedito l’ingresso sul terreno di gioco tramite un cancello aperto e non presidiato che collega il recinto di gioco dell’impianto utilizzato dalla U.S. Fermignanese con la tribuna, di alcuni sostenitori della U.S. Fermignanese che, unitamente a lui, intimavano in modo veemente all’osservatore arbitrale, sig. Nicola Andrea Nicoletti, di uscire dal terreno di gioco; tutto ciò nonostante l’osservatore arbitrale avesse qualificato la propria qualità e giustificato la propria presenza mediante l’esibizione della tessera federale sia al sig. Lorenzo Cleri che al sig. Sesto Cleri;

**3)** la società **U.S. FERMIGNANESE** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lorenzo Cleri e Sesto Cleri (dirigente), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con provvedimento del 7 novembre 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 6 novembre 2023, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza, alla presenza dei rappresentanti della procura federale, la discussione del deferimento è stata rinviata alla data odierna per legittimo impedimento del legale dei deferiti che ha comunicato di aver avuto un guasto alla autovettura, precisando di essere munito delle deleghe per procedere ad un eventuale patteggiamento delle sanzioni.

Alla odierna udienza sono comparsi gli avvocati Fabrizio La Rocca e l’avv. Orlando Olivieri, in rappresentanza della procura federale e l’avv. Andrea Guidarelli per di deferiti in base alle relative deleghe che ha depositato agli atti del procedimento.

**Il patteggiamento**

Prima dello svolgimento dell’odierna udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, i deferiti a mezzo del loro legale, a ciò autorizzato, hanno sottoposto al Collegio gli accordi di patteggiamento raggiunti con la Procura Federale, ritualmente verbalizzati, in merito ai quali al termine della camera di consiglio

Il Tribunale,

- visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

ha deciso di accogliere la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale stabilisce, in applicazione dell’art. 127 C.g.s. , le seguenti sanzioni:

* al sig. LORENZO CLERI inibizione per 6 (sei) mesi;
* al sig. SESTO CLERI inibizione per 4 (quattro) mesi;
* alla società U.S. FERMIGNANESE ammenda di € 530,00 (cinquecentotrenta/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 novembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27/11/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 17/11/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |